

***CAMPIONATO NAZIONALE
COPPA UISP NAZIONALE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
UISP SDA CALCIO 2024-2025
CALCIO UISP AREZZO
Stagione Sportiva 2024/2025
- composte da 27 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

Comunicato Ufficiale n° 46 del 16/07/2025

U.I.S.P. – SDA Calcio Via Catenaia, 12 - 52100 Arezzo
Tel. 0575/295475 – 0575/27095
Sito Calcio: www.calciouisparezzo.it
Sito Comitato UISP: www.uisp.it/arezzo
e-mail: calcio.arezzo@uisp.it

Il Comunicato Ufficiale è consultabile in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito
www.calciouisparezzo.it



Uisp Arezzo Calcio



COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 16 anno 2024/2025

Ricorrente: ASD Fratta Santa Caterina / Burcinella United

Comitato UISP : AREZZO

gara del 19.06.25 Desmo – Burcinella United

C.U. n. 43 del 20.06.2025

In data 24.06.2025, la società ASD Fratta Santa Caterina, in persona del Presidente, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado con cui veniva disposta la squalifica nei confronti dei propri tesserati Elia Meucci e Stefano Spensierati ai sensi degli Art. 218, 116, 118 R.D., Stefano Spensierati per quattro giornate, nonché di Luca Picciafuochi a tutto il 19/12/2025 ai sensi degli Art. 218, 222, 115, 116, 118, 119R.D. compresa sospensione estiva, La società ricorrente, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella riportata nel rapporto del DG chiede una rivisitazione *in melius* della squalifica disposta nei confronti dei propri tesserati.

Per quanto attiene alla squalifica del Picciafuochi la ricorrente ritiene che la stessa tragga origine da un evidente errore arbitrale da cui discendevano le proteste del Picciafuochi, il quale *“sbagliando ha offeso sì il primo assistente santorelli luigi, protestando in maniera vivace ma mai ha pronunciato le parole “ti spacco il culo e la testa”.*

L'appellante aggiunge inoltre come tale circostanza sia episodica in quanto nella lunga carriera il predetto non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari e che *“l'episodio va contestualizzato alla partita in essere e all'episodio accaduto in questa ultima partita stagionale”.*

Anche in relazione ai tesserati Spensierati e Meucci la ricorrente riconosce, senza entrare nel dettaglio, come gli stessi effettivamente si rivolgevano in maniera *“sbagliata, ma non nei modi descritti nel referto arbitrale, mai e' stata offesa o tirata in causa la madre di nessuno assolutamente”.*

Anche in tale occasione a parere dell'istante dovrebbe essere valorizzato altresì l'aspetto emotivo dei propri tesserati data la posta in gioco.

Tale ricostruzione tuttavia non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova validamente opponibile al rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

Alla luce di quanto sopra espresso codesta Commissione è chiamata a valutare la corretta applicazione del Regolamento Tecnico Nazionale sia sul piano dell'inquadramento normativo delle condotte contestate sia su quello della posologia sanzionatoria della squalifiche inflitte, che dalla lettura del rapporto arbitrale appaiono corrette.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **respinge** il ricorso avanzato dall' ASD Fratta Santa Caterina / Burcinella United e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Prato il 16.07.2025

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi